

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 575

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DONATI, MONETI e BELLISARIO

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 9 ottobre 1963 (Stampato n. 32)

Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 ottobre 1963*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una graduatoria nazionale dei maestri di ruolo che abbiano riportato o riportino in un concorso a posti di direttore didattico nella scuola elementare la votazione complessiva di almeno 105 su 150 nelle prove di esame.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il 1° settembre di ogni anno. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria sono cancellati dalla medesima a domanda o d'ufficio qualora cessino di appartenere, per qualunque motivo, al ruolo degli insegnanti elementari.

L'iscrizione nella graduatoria e la cancellazione sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 2.

I circoli didattici disponibili al 1° ottobre di ogni anno sono assegnati per il 25 per cento agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo precedente. Gli altri posti disponibili sono comunque accantonati per il concorso normale da bandirsi ai sensi delle norme vigenti e almeno ogni due anni.

ART. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1964, i circoli didattici vacanti, anche se temporaneamente, sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi su proposta dell'ispettore di circoscrizione competente.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti a domanda nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti i maestri di ruolo iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati entro il 1963.

ART. 5.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale, nella prima applicazione della presente legge, debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

ART. 6.

Negli anni scolastici 1963-64 e 1964-65 verranno assegnati agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1 tutti i posti effettivamente vacanti e disponibili rispettivamente al 1° ottobre 1963 e al 1° ottobre 1964.

ART. 7.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, 150 posti sono riservati agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno un anno scolastico. A tal fine si considera anno scolastico il servizio annuale per il quale il personale direttivo incaricato abbia avuto la qualifica da parte della competente autorità scolastica; tale qualifica non deve essere inferiore a distinto.

I posti riservati e gli altri messi a concorso che non vengano ricoperti dai candidati aventi rispettivamente titolo, andranno in aumento dell'una o dell'altra aliquota dei posti.